

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI LEONFORTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Pubblicazione dal 31/03/2021
Defissa il 14/04/2021.
IL MESSO

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

<p>N. <u>28</u> del Reg.</p> <p>Data <u>31/03/2021</u>.</p>	<p>OGGETTO: Piano di intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio di Leonforte – Affidamento della gestione del servizio alla Società in house “Leo.Ni Ambiente S.r.l.”</p>
---	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trentuno** di **marzo** alle ore **9.30** convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita in videoconferenza ai sensi del comma 1 dell'art.73 del D.L. 2020 e dell'ordinanza sindacale n. 14/2020 alla presenza dei sigg.ri:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) <u>SALVATORE BARBERA</u> | SINDACO |
| 2) <u>FEDELE PIOPPPO</u> | ASSESSORE ANZIANO |
| 3) <u>CINZIA CAMMARATA</u> | ASSESSORE |
| 4) <u>SALVATORE CAMPIONE</u> | ASSESSORE |
| 5) <u>GIOVANNI LO GIOCO</u> | ASSESSORE |

Pareri espressi ai sensi dell'art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12

- Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica
- Si esprime parere non favorevole _____

IL CAPO SETTORE PROPONENTE

f.to **Ing. Filippo Vicino.**

- Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri finanziari
- Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile
- Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la copertura finanziaria (cap. ___ bilancio ___).
- 31.03.2021 IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
f.to **Dott. Nicolò Costa.**

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori ===.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi.

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che

- la **L.R.** n. 9 dell'8 aprile 2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia dei rifiuti;
- l'articolo 6 della suddetta legge disciplina le modalità di costituzione dell'autorità d'ambito, prevedendo che la forma giuridica definita è quella del consorzio a partecipazione obbligatoria della provincia e dei comuni ricadenti in ciascun ATO e che le società sono denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti" (S.R.R.);
- la legge regionale n. 3 del 9 gennaio 2013, modificando l'articolo 5 della L.R. 9/2010, con l'introduzione del comma 2 ter, ha previsto la possibilità per i comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione coerente al piano d'Ambito, di un piano d'intervento con relativo capitolato d'oneri e quadro economico dei spesa, e approvato dall'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 e s.m.i. ,l'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ha emanato la "direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti" n. 18/2013, stabilendo le modalità per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e definendo l'area di raccolta ottimale (ARO);

Dato atto:

- che questo Comune faceva parte prima, dell'ATO EnnaFunno, ed ora della SRR, Società per la regolamentazione del servizio di Gestione Rifiuti **Enna** Provincia ATO n. 6;
- che la complessa criticità economica - finanziaria venutasi a creare nel corso degli anni di gestione dell'ATO EnnaEuno hanno dato luogo alla liquidazione della società EnnaEuno, mentre le difficoltà operative del transito normativo operato dalla L.R. 9/2010, ed i noti ritardi di operatività della costituita S.R.R. hanno di fatto prodotto diversi e gravi problematiche nella gestione del complesso sistema di raccolta dei rifiuti, ingenerando, un vero e proprio continuo stato di emergenza nella gestione dei servizi di igiene ambientale;
- che le criticità superiormente esposte hanno reso necessario nel tempo l'adozione di varie ed apposite Ordinanze da parte di questo organo monocratico, ai sensi dell'art. 50 e 54 del T.U.E.L. , nonché ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 s.m.i., al fine di sopperire e dare risposta alle gravi incertezze nella gestione dei servizi di igiene ambientale. Spesso, infatti, si è intervenuto in sostituzione e/o in sussidio della Società EnnaFunno, prima, e, poi successivamente, della SRR;
- che al fine di dare soluzione ai suddetti problemi ed in ottemperanza alla L.R. n. 9/2010, in data 25/03/2015 il comune di Leonforte e la società d'ambito stipulavano una convenzione con la quale le parti si determinavano per gestire congiuntamente i servizi di igiene ambientale nel cantiere di Leonforte. Nella circostanza, così come si evince all'art. 2 del suddetto accordo il comune di Leonforte metteva a disposizione del Commissario Straordinario pro tempore, il settore tecnico nonché il personale operativo dell'Ente Comune, per la gestione dei servizi di igiene ambientale. La gestione del servizio di igiene ambientale è rimasto, siano alla data odierna, in capo alla SRR, in collaborazione con l'ente comune di Leonforte. La convenzione di cui sopra è stata oggetto di continue proroghe;
- che al fine di dare risposta ai problemi della gestione dei rifiuti, nel territorio di questo ente, il Consiglio Comunale si è determinato per costituire, insieme al comune di Nissoria, l'ARO con l'obiettivo di affidare il servizio alla costituenda società in house Leo.Ni Ambiente s.r.l;

Atteso che:

- con Deliberazioni n. 52 del 22.04.2014 del Consiglio Comunale e n. 138 del 17.11.2014 della Giunta Municipale è stato approvato il relativo Piano d'Intervento;

- il Comune di Leonforte, nella qualità di comune capofila dell'A.R.O. "*Leonforte-Nissoria*", ha trasmesso il Piano d'Intervento per l'approvazione ai sensi dell'ars. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010.
 - il Piano d'Intervento dell'A.R.O. "*Leonforte-Nissoria*" è stato approvato con Decreto n. 322 del 27.03.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.
 - il Comune di Leonforte non ha dato seguito al Piano di Intervento, ovvero non ha trasmesso gli atti di gara all'U.R.E.G.A. per l'espletamento della gara d'appalto, di contro, insieme al Comune di Nissoria, ha Inteso costituire una società consortile a responsabilità limitata per la gestione del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di competenza dei comuni facenti parte del Piano A.R.O.
 - in data 09.07.2016, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63, il Comune di Leonforte ha approvato lo schema di statuto ed atto costitutivo della società consortile a responsabilità limitata denominata "*Leo.Ni Ambiente Srl.*" per la gestione integrata dei rifiuti.
 - in data 13.07.2016 i Sindaci dei comuni di Leonforte e Nissoria, costituivano con atto pubblico, la società "*Leo.Ni Ambiente S.r.l. in House*" per la gestione dei servizi di igiene ambientale ed in data 06.09.2016 si è riunita l'assemblea dei soci che ha nominato il consiglio di Amministrazione;
- Visto** il D.D.G n. 322 del 27/03/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità — Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale si approva il Piano di Intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nell'ARO Leonforte-Nissoria;
- Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che hanno prorogato la gestione transitoria dei rifiuti in Sicilia;
- Viste** tutte le Ordinanze Sindacali emesse dal comune di Leonforte, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 50 del TUEL, a partire dalla n. 06 del 15/02/2018 sino alla n. 07 del 29/01/2021, a mezzo delle quali si è fatto fronte alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale;

Richiamati:

- il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- la Leggi Regionali n. 9/2010, n. 2/2013e n. 3/2013 recante rispettivamente norme per la "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.lgs. n. 267/00 "Testo unico sulle autonomie locali" e ss.mm.ii;
- il D.lgs n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- Considerato** che è del tutto consolidato l'orientamento della giurisprudenza, che considera il servizio di igiene urbana in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile. Infatti, come riconosciuto dai magistrati contabili, «la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio;
- Visto** l'art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 che detta i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico";

Dato atto che la Società svolgerà, in conformità al Piano di intervento, i seguenti servizi di base:

- Spazzamento e diserbo/scerbamento stradale;
- Svuotamento dei cestini gettacarte installati nelle strade e piazze;
- Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali ad essi assimilati;

- Ritiro e trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla pulizia di mercati;
- Ritiro degli sfalci di potatura di qualsiasi provenienza e trasporto all'impianto di destinazione finale;
- Lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e dei mercati;
- Lavaggio ad alta pressione, disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari e delle attrezzature;
 - Raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovati su suolo pubblico;
- Raccolta differenziata imballaggi in vetro;
- Raccolta differenziata porta a porta selettiva imballaggi in cartone presso utenze commerciali
- Raccolta differenziata porta a porta imballaggi in carta e cartone presso utenze domestiche
- Raccolta differenziata porta a porta imballaggi in plastica e alluminio presso utenze domestiche
- Raccolta differenziata porta a porta presso utenze domestiche (frazione organica)
- Raccolta differenziata porta a porta presso utenze commerciali (frazione organica)
- Raccolta differenziata (Rifiuto Urbano Residuo) presso utenze domestiche e commerciali
- Raccolta differenziata di suppellettili e ingombranti presso le utenze domestiche e commerciali
- Raccolta rifiuti ingombranti
- Gestione delle strutture e logistica relativi alla fase di raccolta;
- E quant'altro previsto nel Piano di Intervento.

Inoltre, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia e dei requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale per gli affidamenti "in house providing", la Società potrà:

- provvedere alla erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ed antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde e potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione di interventi di manutenzione delle aree verdi pubbliche (comprese alberature stradali e aiuole ubicate presso scuole pubbliche, edifici comunali e cimitero comunale, con annessi arredi pubblici), la cancellazione delle scritte murarie e decoro urbano (ivi compresi gli interventi di pulizia delle fontane e dei monumenti cittadini), le attività di trasporto per conto terzi e tutte le attività di autoriparazione;
- promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'igiene urbana e della gestione dei rifiuti;
- promuovere azioni di prevenzione contrari all'igiene urbana in collaborazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

La Società realizzerà la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non fuori dalla competenza territoriale del Socio pubblico che detiene il controllo societario. Detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio Unico e la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Atteso che in ragione di quanto previsto dall'art. 19, comma 2-bis della L.R. 9/2010, è stata disposta la cessazione delle gestioni affidate alle Società d'Ambito con conseguente divieto per i liquidatori di compiere ogni atto di gestione;

Rilevata l'esigenza di una programmazione unitaria e autonoma, al fine di razionalizzare il ciclo del servizio e potenziare la R.D. con modalità domiciliari per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. evitando così di incorrere nel programmato aumento dell'ecotassa per i Comuni che non raggiungono i livelli di RD stabiliti. Tale finalità ha indotto l'Amm.ne comunale

prima e poi il Consiglio Comunale a perseguire la volontà e l'intendimento di affidare il servizio in house a società srl a totale partecipazione comunale;

Valutata, per le motivazioni rappresentate, la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento immediato alla società in house "Leo.Ni Ambiente s.r.l.", a capitale interamente, pubblico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con perimetrazione dell'A.R.O. (Area Raccolta Ottimale) "Comune di Leonforte" coincidente con i confini del territorio comunale nei termini e limiti previsti dallo statuto societario e secondo quanto disciplinato nello schema di contratto di servizio;

Preso atto che la necessità di procedere all'immediato e tempestivo affidamento alla società in house dei servizi di igiene ambientale e, in particolare, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, trae derivazione dalle circostanze e dagli elementi fin qui riportati;

Preso Atto, altresì, che l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana con la "Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti", prot. n. 1290 del 23 maggio 2013, al par. 4 "Avvio delle procedure di affidamento" ha previsto che "gli enti locali possono procedere ad affidare al gestione del servizio attraverso (...) gestione cosiddetta 'in house purchè sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative";

Tenuto conto che l'affidamento del servizio dovrà avvenire sulla base di apposito contratto di servizio, che stabilisca tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso, determinandone in modo congruo ed adeguato i costi, al fine di garantire una corretta programmazione economico-finanziaria da parte del socio pubblico committente;

Visti gli artt. 7 e 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché "l'Accordo Quadro" siglato tra l'Amministrazione Regionale e le 00.SS. regionali, che prevedono specifiche clausole di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali nella fase di passaggio dall'attuale sistema al nuovo sistema organizzativo-gestionale delineato dalla normativa regionale sopra richiamata;

Visto lo schema di Contratto di Servizio per la Gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel comune di Leonforte, in aderenza al Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 22/04/2014;

Vista la Relazione, prot. n. 6030 del 30/03/2021, sulle motivazioni di scelta per l'affidamento alla società in house — Leo.Ni Ambiente srl - del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio del comune di Leonforte, con allegato quadro economico comparativo, resa dal Responsabile del 2° Settore — Area Tecnica, dalla quale si evince che: "*... l'opzione che risulta più idonea e che appare preferibile rispetto ad altre forme di gestione in termini di realizzazione del principio costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, è quella della costituzione di una società in House con relativo affidamento e sottoscrizione di un contratto di servizio per una durata di anni 7*";

Visto il decreto legislativo 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Enti Locali";

Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

PROPONE

1. Approvare lo schema di Contratto di Servizio per la Gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Leonforte che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, i "servizi in oggetto da affidare" in regime di "in house providing" alla società "Leo.Ni Ambiente s.r.l" di cui al precedente punto sono da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Leonforte;

3. Di adottare la presente al fine di proporre al Consiglio Comunale l'affidamento in regime di "in house providing" alla "Leo.Ni Ambiente S.r.l." del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al Piano di intervento, così come approvato;

4. Dare atto che le somme del costo del servizio di che trattasi, in aderenza ai costi determinati nel Piano di Intervento, saranno imputate alla Missione 09 Progr. 03 Tit. 1 Macroagg. 03 Bilancio Pluriennale 2019/2021;

5. Di trasmettere la presente al Presidente del Consiglio Comunale di Leonforte;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico, nelle more che il Consiglio Comunale proceda con l'affidamento in regime di "in house providing" alla "Leo.Ni Ambiente S.r.l." del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di esperire apposita procedura al fine di evitare che il servizio subisca interruzioni;

7. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013, nonché dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016;

8. Trasmettere inoltre la presente deliberazione all'Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità — Dipartimento Acque e Rifiuti, alla SRR Enna Provincia — ATO 6 ed al comune di Nissoria;

9. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

LA G.M.

Vista ed esaminata la surriportata proposta relativa all'oggetto;

Visto l'O.R.EE.LL.

Visti i pareri favorevoli:

- * in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Settore;
- * in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore finanze;

DELIBERA

1. Approvare e recepire la su estesa proposta deliberativa, intendendola qui di seguito integralmente riportata.

Con successiva e unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Avv. Salvatore Barbera

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

L' ASSESSORE ANZIANO
F.to Fedele Pioppo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 31/03/2021 e per quindici giorni fino al 14/04/2021.

Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Leonforte Antonino

IL SEGRETARIO COMUNALE

certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 31/03/2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 44.

Leonforte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021

- ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
- ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.

Leonforte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Leonforte,